



L'abbandono di rifiuti commesso dal soggetto privato diventa reato

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore – un po' in sordina – una modifica normativa destinata, invece, ad avere importantissimi riflessi operativi e sanzionatori, con riferimento al diffuso fenomeno illecito dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

Nel **decreto legge 10 agosto 2023 n. 105**, che recentemente è stato convertito in legge con modifiche dalla **legge 9 ottobre 2023, n. 137**¹ è, infatti, contenuta una disposizione che va a modificare la tipologia di sanzione nei confronti, sostanzialmente, dei soggetti privati che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, e cioè: non più una sanzione pecuniaria amministrativa, ma bensì l'applicazione di una ammenda.

A norma di quanto disposto dal nuovo art. 6 ter, comma 1, decreto legge n. 105 del 2023

il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio"².

¹ Legge 137/2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

² Ricordiamo che, in precedenza, il comma 1 dell'art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguardava rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio.

Analogamente a quello che già avviene per l'abbandono di rifiuti posto in essere dal titolare di impresa o responsabile di ente (nei confronti dei quali rimane salva l'applicazione della sanzione prevista al comma 2 dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006), da oggi in poi, se verrà accertato l'abbandono di rifiuti effettuato anche da un privato cittadino, non si dovrà più inoltrare la segnalazione alla Provincia (per l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa tramite la notifica al trasgressore dell'ordinanza ingiunzione di pagamento), ma bensì **il cittadino responsabile dovrà essere denunciato all'autorità giudiziaria.**

Personalmente devo dire che nutro più di un dubbio sulla maggiore efficacia che questo cambio di sanzione possa avere nel contrastare l'abbandono di rifiuti commesso dai privati. È prevedibile, peraltro, che si cercherà di ricorrere ampiamente alla procedura estintiva del reato di cui agli artt. 318-bis e ss. D.Lgs. n. 152/2006, con l'ottemperanza alla prescrizione asseverata impartita dalla polizia giudiziaria ed il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita.

Valentina Vattani

Pubblicato l'11 ottobre 2023